



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 28/09/2017

Atto n. 63

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Settembre, dalle ore 20:34, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
LOIRA NICOLA	SI	CATALINI GIUSEPPE	SI
CIABATTONI CATIA	SI	BISONNI RENATO	NO
DI VIRGILIO ANDREA	SI	AGOSTINI ANDREA	NO
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	SI
CLEMENTI GIACOMO	SI	PETROZZI RENZO	SI
BONANNO ROBERTA	SI	DEL VECCHIO CARLO	NO
PASQUINI STAMURA	SI	MARINANGELI MARCO	SI
LANCIOTTI CARLOTTA	SI	VITTURINI MARIA LINA	SI
DE LUNA CHRISTIAN	SI		

Totale presenti n. 14

Totale assenti n. 3

Partecipa il Segretario Generale Dott. Dino Vesprini.

Il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe Catalini, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO VESPRINI VALERIO BALDASSARRI ELISABETTA SILVESTRINI MASSIMO MARCATTILI GIAMPIERO

La seduta è pubblica.

Punto 5 all'o.d.g.: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 D.Lgs 19.08.2016 n. 175 e smi. Ricognizione partecipate possedute. Determinazioni".

Presenti 14, assenti 3 (Bisonni, Agostini, Del Vecchio)

Relaziona il Sindaco.

Terminata l'illustrazione dell'argomento il Presidente invita i Consiglieri alla discussione.

Interviene il consigliere Petrozzi. Non essendoci ulteriori interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Non registrandosi interventi per dichiarazioni di voto il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con voti:

favorevoli 10

astenuiti 4 (Petrozzi, Bragagnolo, Marinangeli, Vitturini)

Viene poi posta a votazione la immediata eseguibilità della delibera che viene approvata con voti favorevoli 10 e astenuiti 4 (Petrozzi, Bragagnolo, Marinangeli, Vitturini).

Discussione ed interventi omissi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti.

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 Legge 07.08.2015, n. 124 che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017 (di seguito denominato Decreto correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. così come disposto all'art. 4 c.1, le Pubbliche Amministrazioni ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune di Porto San Giorgio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, così come di seguito riportato:

"2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto*

legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P. entro il 30.09.2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del **23.09.2016** individuando quelle che debbono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, debbono essere alienate e fatte oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni:

Art. 20 T.U.S.P. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (commi da 1 a 4)

1. “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio*

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate da questo Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della Comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio controllo di gestione - società partecipate, in conformità alle disposizioni del T.U.S.P., secondo quanto indicato nel documento istruttorio allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare le partecipazioni e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – le stesse saranno liquidate in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 – ter, comma 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 – quater;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2010 ad oggetto: “Ricognizione delle partecipazioni societarie del comune di Porto San Giorgio. Indirizzi ai sensi dell'art. 3, commi 27/33, Legge n. 244/2007”, con la quale in forza delle disposizioni

di cui alla Legge la legge n. 244 del 24.12.2007, Legge Finanziaria 2008, art. 3 commi 23 – 27, si è proceduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie all'epoca detenute da questo Comune come risultanti dalla relativa relazione istruttoria, nonché all'individuazione di quali fra esse dovevano essere mantenute e quali dovevano essere cedute;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) pubblicata in G.U. n. 300 del 29.12.2014 S.O. n. 99, in particolare per quanto disposto all'art. 1 c. 611 e 612;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23.12.2014 n. 190 con D.C.C. n. 17 del 04.06.2015, recante ad oggetto: *“Razionalizzazione delle società partecipate, adempimenti ai sensi della l. 23/12/2014 n. 190 art. 1 c. 611: autorizzazione al mantenimento delle partecipazione attualmente detenute”*, depositato al fascicolo elettronico d'ufficio, **provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24 c. 2 T.U.S.P.;**

Dato atto che le motivazioni rese in occasione della D.C.C. n. 93 del 21.12.2010 e della D.C.C. n. 17 del 04.06.2015 si ritengono a tutt'oggi pienamente reiterabili e ad esse si fa integrale rinvio e riferimento, in quanto si rileva la sostanziale coincidenza del criterio pregnante di cui all'art. 3 comma 27 della L.244/2007, cioè il divieto per le società non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed ammissione per le società che producono servizi di interesse generale, con il criterio della lett. a), del sopra richiamato comma 611 della novella del 2014, secondo cui sono da eliminare le società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; criteri dettati dalle sopra citate normative che si ritengono altresì coincidenti con quelli di cui alle le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 con particolare riferimento agli articoli sopra indicati in particolare l'art. 4 commi 1 e 2;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal Segretario Generale in quanto dirigente del IV Settore “Servizi economici e finanziari – società partecipate”;

Tutto quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- 1) di prendere atto e fare proprio, approvandolo, il documento istruttorio redatto dal Segretario Generale in qualità di dirigente del IV Settore “Servizi economici e finanziari” - servizio società partecipate e controllo di gestione, che viene allegato sub A) alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto della sostanziale coincidenza dei criteri definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 1 comma 611, lett. a) della L. 190/2014, già coincidenti con le disposizioni di legge statale che sono alla base delle determinazioni assunte con l'atto di Consiglio comunale 93/2010;
- 3) di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. la ricognizione ed il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Porto San Giorgio alla data del 23.09.2016, nelle società di seguito indicate:

Partecipate	S.G.D.S. srl	S.G.E. srl	S.T.E.A.T. spa	C.I.I.P. spa
% partecipazione	100 %	51%	0,67 %	5,29%
Oggetto sociale (sintetico)	Funzioni nel campo della pulizia ed igiene urbana; funzioni di esercizio della rete distribuzione gas metano; funzioni nel campo della manutenzione patrimonio comunale; funzioni nel campo dell'assistenza scolastica	Funzioni di vendita di gas naturale energia elettrica; funzioni nel campo della pubblica illuminazione; funzioni nel campo delle energie rinnovabili	Funzioni nel campo del trasporto pubblico locale; funzioni nel campo del turismo	Funzioni nel campo della gestione del servizio idrico integrato; funzioni nel campo delle energie rinnovabili
Servizio svolto (sintetico)	Raccolta smaltimento r.s.u.; esercizio della rete distribuzione gas metano; pulizia immobili comunali; assistenza scuolabus; assistenza refezione scolastica	Vendita gas metano utenti finali; produzione energia elettrica fonti alternative	Esercizio di autolinee di trasporto pubblico locale	Esercizio del servizio idrico integrato

- 4) Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà fatto oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 17 D.L. 90 del 24.06.2014 convertito in Legge 11.08.2014 n. 114, con le modalità di cui al D.M. 25.01.2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto previsto all'art. 21 del Decreto correttivo;
- 5) Di inviare copia del presente atto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24 commi 1 e 3 T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- 6) Di trasmettere il presente atto al servizio CED comunale per la pubblicazione nel sito internet istituzionale;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Supplemento Ordinario n.162.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visto il decreto del sindaco n. 8 del 28 luglio 2017 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali e il successivo decreto n. 10/2017 con il quale sono stati conferiti - ad interim - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi economici e finanziari" e all'avv. Carlo Popolizio, Dirigente del 1°Settore e Vice Segretario, anche l'incarico della Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici del Territorio", entrambi gli incarichi sino al 31.10.2017;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

con voti favorevoli 10, contrari //, astenuti 4 (Petrozzi, Bragagnolo, Vitturini, Marinangeli) resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti favorevoli 10, contrari //, astenuti 4 (Petrozzi, Bragagnolo, Vitturini, Marinangeli) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Catalini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dino Vesprini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti